



FONDAZIONE per la  
FORMAZIONE FORENSE  
dell' ORDINE degli  
AVVOCATI di FIRENZE

SCUOLA FORENSE

# NOTIFICHE A MEZZO PEC

## Casi pratici e soluzioni operative

Avv. Ilaria Biagiotti

7 giugno 2018

# Fonti normative

- 1 L. 53/1994
- 2 D.L. 179/12 e ss.mm
- 3 D.LGS. 82/2005
- 4 Specifiche tecniche

1.

## ART.3 *bis*

- Come si esegue la notifica telematica?
- - a mezzo di posta certificata
- - dall'indirizzo risultante da pubblici elenchi
- - all'indirizzo risultante da pubblici elenchi

## ***QUALI SONO I PUBBLICI ELENCHI***



## **Art. 16 ter d.l. 179/12**

Ai fini della notificazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono pubblici elenchi:

- INI-Pec (artt. 6 BIS, 6 QUATER E 62 d.lgs. 82/05)
- Elenco delle P.A. tenuto dal Ministero Giustizia (art. 16, 12° co. d.l. 179/12)
- Indirizzo pubblicato sul registro imprese, per le società, e nell'albo degli ordini e collegi, per i professionisti (art. 16, 6 co. d.l. 185/08)
- REGIndE registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della Giustizia

## **QUALI ATTI POSSONO ESSERE NOTIFICATI A MEZZO PEC**



- - documenti di origine analogica  
(p.e. provvedimenti cartacei)
- - documenti di origine informatica  
(p.e. atti di citazione, provvedimenti telematici)

**N.B.**

**Occorre  
attestazione  
di  
conformità**

Ad esclusione degli atti introduttivi redatti dall'avvocato (p.e. citazione)

*A) quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre una copia informatica attestandone la conformità (art. 3 bis l. 53/94)*



Secondo quando previsto dal d.l 179/12  
art. 16 *undecies*

**N.B.**

**Occorre  
attestazione  
di  
conformità**

*B) quando l'atto da notificarsi consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre dal fascicolo telematico la copia informatica attestandone comunque la conformità (art. 16 undecies, 2° co. d.l. 179/12)*

## *Modello di attestazione di conformità*

- Ai sensi e per gli effetti di cui alla l. 53/94 e al d.l. 179/12 e ss.mm. attesto che la copia informatica del ricorso per decreto ingiuntivo e del decreto ingiuntivo n. 00/18 emesso dal Tribunale/Giudice di Pace di Firenze il 00.00.00 sono conformi agli originali contenuti nel fascicolo telematico/cartaceo rg. 00/00 del Tribunale / Giudice di Pace di Firenze da cui sono stati estratti.

**Dove apporre  
l'attestazione**

**?**

**Combinato disposto  
art. 3 bis, 5 co. lett. g) l. 53/94  
e  
art. 16 undecies, 3° co. d.l.  
179/12**



**ULTERIORI REQUISITI OGGETTIVI  
&  
PERFEZIONAMENTO NOTIFICA**

- 1. Il messaggio deve contenere nell'oggetto la dicitura *“notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”*
- 2. Al messaggio saranno allegati gli atti da notificare e la relata di notificazione muniti di firma digitale
- 3. La notifica si perfeziona per il mittente nel momento in cui viene generata la RA e per il destinatario la RAC

## ***TEMPO DELLE NOTIFICAZIONI TELEMATICHE***

### **Art. 147 c.p.c.**

- Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21

### **Art. 16 *septies* d.l. 179/12**

- L'art. 147 c.p.c. si applica anche alle notificazioni telematiche. Quando è eseguita solo le ore 21 la notificazione si intende eseguita alle ore 7 del giorno successivo



## NULLITA' NOTIFICA RILEVABILE D'UFFICIO

1. Mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi
2. Mancata osservanza delle disposizioni della l.53/94
3. Per incertezza sul destinatario della notifica
4. Per incertezza data della notifica



# Quaestio luris

- Cosa accade se la notifica è eseguita in data successiva alle ore 21.
- Cosa accade se la relata di notifica non è munita di firma digitale
- Quale formato di firma digitale: PAdES o CAdES
- Cosa accade se la relata di notifica non contiene l'indicazione del c.f. del destinatario